

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILII FINANZIARI NONCHE' PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

La presente procedura contiene i criteri e le modalità cui SOSE deve attenersi per la concessione di benefici, contributi, sovvenzioni, sussidi, e altre agevolazioni, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a soggetti pubblici e privati in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

ARTICOLO 1

Oggetto

1. E' facoltà di SOSE concedere benefici, contributi, sovvenzioni, sussidi, e altre agevolazioni, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, di seguito *benefici/beneficio*, a soggetti pubblici e privati nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa sulle società appartenenti al consolidato dello Stato e nel rispetto della normativa fiscale inserita nel TUIR.

ARTICOLO 2

Iniziativa ammesse

1. I *benefici* possono essere concessi ad iniziative:
 - a) sociali, con particolare riferimento a quelle che rivestono finalità socio assistenziali e di cooperazione sociale, culturali ed educative;
 - b) di natura solidaristica e umanitaria, con particolare riferimento a quelle orientate al miglioramento delle condizioni di emarginazione;
 - c) di promozione e tutela dell'ambiente;
 - d) della sicurezza e salute dei lavoratori;
 - e) sportive e ricreative del tempo libero, con particolare riferimento a quelle volte a migliorare la qualità della vita, prevenire o rimuovere situazioni di disagio ambientale.

ARTICOLO 3

Beneficiari

1. I soggetti cui possono essere concessi i *benefici*, di seguito *beneficiari*, possono essere pubblici e privati, costituiti sotto forma di associazioni, circoli, comitati, consorzi, cooperative sociali, enti e fondazioni, e la cui attività rivesta un contenuto sociale e sia priva di scopo di lucro, e che risultino impegnati nell'organizzazione, nella realizzazione e nella gestione di iniziative, manifestazioni ed interventi di interesse pubblico.
2. La concessione dei *benefici* è subordinata all'inserimento di apposita voce con il corrispondente ammontare nel budget annuale approvato dal Consiglio di amministrazione di SOSE.

ARTICOLO 4

Domanda

1. L'assegnazione dei *benefici* è subordinata a presentazione di apposita domanda - da inoltrarsi, di norma tramite PEC infopec@sose.it, all'Area Amministrazione personale e relazioni esterne della SOSE, - la quale dovrà contenere:
 - a) le generalità complete, ivi compreso codice fiscale o partita IVA, del richiedente e del suo rappresentante legale in caso di persona giuridica;
 - b) l'eventuale recapito PEC cui saranno indirizzate tutte le comunicazioni inerenti la domanda;
 - c) lo scopo e la finalità che l'iniziativa intende perseguire nell'ambito dei settori di cui al precedente articolo 2;
 - d) una previsione di spesa con l'indicazione delle risorse per farvi fronte;
 - e) gli eventuali contributi, comunque denominati, già concessi o richiesti;
 - f) risultati, anche di natura economica, attesi con l'iniziativa;
 - g) effetti di iniziative simili effettuate dal richiedente;
 - h) l'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali.
2. La domanda dovrà essere accompagnata da una dettagliata relazione dell'iniziativa e da copia dello statuto dell'ente, il quale dovrà espressamente prevedere la mancanza dello scopo di lucro.
3. E' facoltà di SOSE richiedere, chiarimenti e ogni altra documentazione ritenuta necessaria. In tal caso i termini di cui al successivo comma 5, saranno sospesi e riprenderanno a decorrere dal giorno dell'effettivo ricevimento di quanto richiesto.
4. Le domande che non rispetteranno i requisiti richiesti o riguardanti iniziative già avviate non potranno essere prese in considerazione.

5. SOSE delibererà in ordine alle domande ricevute entro il termine di 60 giorni dal loro ricevimento.

ARTICOLO 5

Valutazione delle domande

1. SOSE procederà alla valutazione delle domande sulla base dei principi di correttezza, non discriminazione, parità di trattamento, semplificazione, trasparenza e uniformità.
2. Le domande saranno valutate da una apposita Commissione, costituita da dirigenti SOSE nominati dall'Amministratore delegato di SOSE, sulla base dei seguenti parametri:
 - a) valenza dell'iniziativa con riferimento in particolare all'impatto concreto sui settori di cui all'articolo 2;
 - b) utilità, importanza e rilievo civile e sociale;
 - c) entità di altri finanziamenti pubblici;
 - d) rapporto tra entrate e uscite e entità del disavanzo presunto;
 - e) risultati attesi con l'iniziativa;
 - f) risultati conseguiti in caso di precedenti edizioni.
3. La Commissione dovrà redigere una apposita scheda di valutazione che sarà sottoposta dall'Amministratore delegato di SOSE al Consiglio di amministrazione per le relative decisioni.
4. L'ammontare di ciascun *beneficio* concesso non potrà superare un importo di Euro 5.000,00, al netto dell'IVA.
5. L'erogazione del beneficio è subordinata alla presentazione da parte del *beneficiari* di apposita attestazione, adeguatamente motivata, riguardante l'effettiva e regolare attuazione dell'iniziativa stessa che dovrà essere accompagnata da regolare documento fiscale, emesso in conformità alla vigente legislazione, e dalla indicazione del numero di conto corrente sul quale SOSE effettuerà il bonifico.
6. Il *beneficio* potrà essere revocato qualora, anche successivamente all'erogazione, SOSE accerti manchevolezze, irregolarità, qualunque atto gravemente pregiudizievole ovvero una utilizzazione del beneficio diversa da quella stabilita. Nell'ipotesi in cui l'accertamento di SOSE intervenga successivamente all'erogazione SOSE è legittimata ad intraprendere azioni di recupero delle somme erogate e ogni altra opportuna iniziativa a tutela del suo buon nome.

ARTICOLO 6

Sovvenzioni in casi eccezionali

1. In via del tutto eccezionale possono essere concessi *benefici* non legati in modo specifico ai settori di cui al precedente articolo 2 per venire incontro a effettivi stati di bisogno personale dovuti a disagio sociale, malattia, gravissime difficoltà economiche.
2. In tal caso il richiedente dovrà presentare apposita domanda nella quale dovrà essere posto in evidenza l'effettivo stato di bisogno o disagio e le relative motivazioni.
3. Per le concessioni del beneficio SOSE si avvarrà della Commissione di cui al precedente articolo 5, comma 2.
4. Alla domanda verrà data risposta entro il più breve termine possibile.

ARTICOLO 6

Cessione di beni aziendali

1. La cessione di beni aziendali obsoleti e non più utilizzabili da parte della Società, quali a titolo esemplificativo arredi, Pc, stampanti, potrà essere effettuata, nel rispetto della vigente normativa fiscale, a enti di beneficenza, scuole, o associazioni similari.
2. In tal caso il richiedente dovrà presentare apposita domanda.
3. Per la concessione del *beneficio* SOSE si avvarrà della Commissione di cui al precedente articolo 5, comma 2.
4. Alla domanda verrà data risposta entro il più breve termine possibile.

ARTICOLO 6

Pubblicità

5. L'accoglimento o il rifiuto delle domande di beneficio sarà pubblicato sul sito SOSE nella sezione Società trasparente, alla voce "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", fermo restando che sarà omessa in ogni caso, ai sensi del comma 4 dell'articolo 26 del citato D. Lgs. 33/2013, la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei *benefici* che consentano di ricavare informazioni concernenti lo stato di salute, ovvero la situazione di disagio economico e sociale del *beneficiario*.
6. La presente procedura, anche ai fini di efficacia legale di cui al comma 3 del citato D. Lgs. 33/2013, come modificato dall'articolo 23, comma 1, del D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, è soggetta a pubblicazione sul sito SOSE nella sezione Società trasparente.
